

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)728

Vol. 1981/0209

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COM(81) 728 def.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Segretariato generale

Bruxelles, 2 dicembre 1981

DOCUMENTO INTERNO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
CONCERNENTE LE NORME APPLICABILI IN MATERIA
DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO
DI SERVIZI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL 5° FES

COM(81) 728 def.

RELAZIONE

Nel corso dei negoziati che hanno portato alla conclusione della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, non era stato possibile pervenire a un accordo sui testi concernenti le norme applicabili in materia di aggiudicazione e di stipulazione dei contratti di appalto di servizi finanziati con le risorse del FES, nonostante i ripetuti tentativi di compromesso fatti in seduta dalla Comunità. Allo scopo di non ritardare l'accordo nel suo complesso, venne quindi adottata la soluzione di prorogare provvisoriamente il sistema in vigore nel quadro della prima convenzione di Lomé e di prevedere la determinazione di nuove norme mediante una decisione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE in occasione della sua prima sessione dopo l'entrata in vigore della seconda convenzione di Lomé (cfr. art. 142 di detta convenzione).

La seconda convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1981, ma la questione non ha potuto essere affrontata nella riunione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 9 e 10 aprile 1981. Il fatto che il termine indicato nell'articolo 142 della seconda convenzione di Lomé non sia stato rispettato, non costituisce tuttavia una causa di preclusione.

L'allegato progetto di decisione ha quindi lo scopo di far riprendere le discussioni ACP-CEE sulla questione, al fine di stabilire le norme da applicare nel corso dell'esecuzione della seconda convenzione in materia di aggiudicazione e di stipulazione dei contratti di appalto di servizi.

Esso è basato sull'ultima proposta comunitaria, formulata nel maggio del 1979.

In una tavola sinottica allegata al progetto e destinata agli Stati membri vengono comparati i testi attualmente in vigore in via temporanea con quelli del maggio 1979, accompagnando questi ultimi con alcuni commenti che, in occasione dei negoziati con gli Stati ACP, potrebbero tradursi in modifiche dei testi.

./...

.../...

La Commissione propone che, non appena la Comunità avrà raggiunto un accordo su un testo, questo venga trasmesso agli Stati ACP in tempo utile per consentire l'esame in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri ACP-CEE, previsto a Libreville nel 1982.

che stabilisce le norme applicabili in materia di aggiudicazione e di stipulazione dei contratti di appalto di servizi finanziati con le risorse del Fondo europeo di sviluppo nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE,

- Vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, appresso chiamata LA CONVENZIONE, in particolare l'articolo 142,
- Considerando che è necessario definire le norme specifiche applicabili in materia di aggiudicazione e di stipulazione dei contratti di appalto di servizi nel quadro della convenzione;
- Considerando che tali norme sono destinate a sostituire, a decorrere dal 1982, quelle provvisoriamente stabilite nell'allegato XIV della convenzione, in applicazione dell'articolo 142, paragrafo 2,

DECIDE :

Articolo 1

A decorrere dal 1982, le norme applicabili in materia di aggiudicazione e di stipulazione dei contratti di appalto di servizi nel quadro della convenzione sono quelle definite nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono prendere, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a, addì'.....

Per il Consiglio dei Ministri ACP-CEE
Il Presidente

Norme applicabili in materia di aggiudicazione e di stipulazione dei contratti di appalto di servizi nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé

Articolo 1

1. I contratti di appalto di servizi sono stipulati in seguito a licitazione privata. Taluni contratti possono essere stipulati mediante trattativa privata, in particolare nei seguenti casi :
 - a) azioni di scarsa importanza e di breve durata;
 - b) azioni aventi un carattere tecnico particolare;
 - c) azioni affidate a singoli esperti;
 - d) azioni per la prosecuzione di azioni già intraprese;
 - e) in seguito a una gara rimasta senza esito.
2. Il modo di stipulazione di ogni contratto viene deciso, di comune accordo, dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato.

Articolo 2

1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo a una gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo, eventualmente previa preselezione, un elenco ristretto di candidati scelti tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, della loro qualifica, della loro esperienza, della loro indipendenza e della loro disponibilità.
2. Secondo i casi, la gara può avere per oggetto :
 - a) la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e/o il personale da impiegare, escluso ogni elemento finanziario, i prezzi da pagare essendo pattuiti ulteriormente;

./...

- b) oppure, contemporaneamente, la concezione dell'azione di cooperazione e i prezzi.
3. Nel fascicolo di gara, predisposto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, vengono precisate le modalità di presentazione delle offerte nonché i criteri per la scelta dell'aggiudicatario.
4. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP si assicurano, per ogni azione, che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa, tenuto conto in particolare del suo lavoro tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per l'esecuzione delle prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle capacità del personale assegnato all'operazione, nonché, nel caso di cui al paragrafo 2 b) del presente articolo, del prezzo delle prestazioni.

Articolo 3

In caso di applicazione della procedura della trattativa privata, l'aggiudicatario è designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione.

Articolo 4

1. I contratti di appalto di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, nel quadro di un capitolato generale d'onori che stabilisce le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, capitolato che verrà approvato, su proposta della Commissione, con decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo l'adozione della presente decisione.

./...

2. Sino all'entrata in vigore del capitolato generale d'oneri, l'esecuzione dei contratti di appalto di servizi finanziati dal Fondo è disciplinata :
- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo;
 - per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.

Articolo 5

1. Nell'aggiudicare gli appalti di servizi, gli Stati ACP e la Comunità provvedono ad eliminare ogni pratica discriminatoria di natura tale da ostacolare un uguale trattamento dei candidati ed offerenti degli Stati membri o degli Stati ACP.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP, nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

- 1 -
TAVOLA SINOTTICA

Testo degli articoli da 24 a 27 del protocollo No. 2 della convenzione ACP-CEE di Lomé (*) (1)	Ultima proposta CEE durante i negoziati del 1979 (**) (doc. Consiglio 7304/1/79 rev. 1 dell' 11.6.1979) e numerazione proposta nel progetto di allegato alla decisione (2)	Osservazioni (3)
<u>Articolo 24</u> I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d'appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, over motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustificchino il ricorso a detta procedura.	<u>CFT 53 (articolo 1 dell'allegato alla decisione)</u> 1. I contratti di appalto di servizi sono stipulati in seguito a licitazione privata. Taluni contratti possono essere stipulati mediante trattativa privata, in particolare nei seguenti casi : a) azioni di scarsa importanza o di breve durata; b) azioni aventi un carattere tecnico particolare; c) azioni affidate a singoli esperti; d) azioni per la prosecuzione di azioni già intraprese; e) in seguito a una gara rimasta senza esito. 2. Il modo di stipulazione di ogni contratto viene deciso, di comune accordo, dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato.	In considerazione delle diverse esigenze di ogni sistema (durata, costo, ecc.), sarebbe probabilmente opportuno lasciare l'alternativa tra la gara e la trattativa privata, fissando alcuni orientamenti per la scelta. Potrebbe esser preso in esame, ad esempio, il seguente testo : "1. I contratti di appalto di servizi sono stipulati in seguito a una gara o mediante trattativa privata. 2. Per tutte le azioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 3 il ricorso alla procedura della gara è deciso, di comune accordo, dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato. 3. I contratti di appalto di servizi sono stipulati mediante trattativa privata in particolare nei seguenti casi : a) azioni previste dall'articolo 140, paragrafo 2, della convenzione; b) azioni che comportano un impegno finanziario di entità limitata; c) azioni aventi un carattere tecnico particolare; d) azioni affidate a singoli esperti;

(*) Ripreso nell'allegato XIV della convenzione di Lomé II per un'applicazione temporanea (cf. art. 142 della convenzione).

(**) A prescindere dalle proposte di compromesso fatte in occasione della riunione ministeriale del 25 giugno 1979 per tentare di pervenire a un accordo.

(1)	(2)	(3)
<u>Articolo 25</u> 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo ad una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che na garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilità per l'azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare.	<u>CFT 55 (articolo 3)</u> In caso d'applicazione della procedura della trattativa privata, l'aggiudicatario è designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione.	e) azioni per la prosecuzione di azioni già intraprese; f) azioni per le quali sia già stata indetta una gara rimasta senza esito". a) Gli Stati ACP avevano chiesto, l'11 maggio 1979, di modificare come segue il CFT 55 : "su proposta della Commissione, <u>previa consultazione del delegato della Commissione</u>". La Comunità si era riservata di decidere in seguito su tale richiesta; b) Il sistema dell'elenco ristretto nel caso della trattativa privata era stato abbandonato dalla Comunità sin dalle sue prime proposte di testi (cfr. doc. NEG/CEE-ACP/16/79 CFT dell'1.2.1979) e dagli Stati ACP con la seguente osservazione, estratta da un documento del gruppo degli Stati ACP (doc. ACP/368/79, (Secr. Fin. Reneg.) rev. 1 del 6.5.1979, pag. 8, punto 6 b) : "il sistema dell'elenco è all'origine di notevoli ritardi, dato che le formalità di ricerca vengono proseguite anche quando il personale avente le qualifiche richieste può essere facilmente trovato sin dall'inizio"; c) Questo articolo (così come l'articolo 2) potrebbe essere accompagnato da una dichiarazione comune ad articoli 2 e 3, in cui verrebbe precisato che "in casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, si potrà ricorrere a uffici studi o a esperti di paesi terzi".

(1)	(2)	(3)
2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto è assegnato al candidato la cui offerta è giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la più vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.	<u>CFT 54 (articolo 2)</u> 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo a una gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo, eventualmente previa selezione, un elenco ristretto di candidati scelti tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, della loro qualifica, della loro esperienza, della loro indipendenza e della loro disponibilità. 2. Secondo i casi, la gara può avere per oggetto : a) la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e/o il personale da impiegare, escluso ogni elemento finanziario, i prezzi da pagare essendo pattuiti ulteriormente; b) oppure, contemporaneamente, la concezione dell'azione di cooperazione e i prezzi. 3. Nel fascicolo di gara, predisposto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, vengono precisate le modalità di presentazione delle offerte nonché i criteri per la scelta dell'aggiudicatario. 4. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP si assicurano, per ogni azione, che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa,	a) Gli Stati ACP avevano chiesto, l'11.5.79, di modificare come segue il par. 3 del CFT 54 : " ... predisposto dallo Stato ACP d'intesa con <u>il delegato della Commissione, ... la scelta dell'aggiudicatario, scelta che dovrà essere fatta entro un termine di 30 giorni dalla data dello spoglio delle offerte</u>". b) Si potrebbe omettere la menzione della preselezione, dato che quest'ultima è causa di dilazioni talvolta notevoli.

(1)	(2)	(3)
<u>Articolo 26</u> Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il delegato".	tenuto conto in particolare del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per l'esecuzione delle prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle capacità del personale assegnato all'operazione, nonché, nel caso di cui al paragrafo 2 b) del presente articolo, del prezzo delle prestazioni. <u>CFT 52, paragrafo 1 (articolo 4)</u> I contratti di appalto di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, nel quadro di un capitolato generale d'onori che stabilisce le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, capitolato che verrà approvato, su proposta della Commissione, con decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della convenzione. <u>NOTA : Dichiarazione comune ad articolo CFT 52</u> Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo CFT 52, l'esecuzione dei contratti di appalto di servizi finanziati dal Fondo è disciplinata : - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo;	Il capitolato generale d'onori per i contratti di appalto di servizi non ha potuto essere approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile del 1981.

(1)	(2)	(3)
<u>Articolo 27</u> La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.	- per gli altri ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali. <u>CFT 51, paragrafi 2 e 3 (*) (articolo 5)</u> 2. Nell'aggiudicare gli appalti di servizi, gli Stati ACP e la Comunità provvedono ad eliminare ogni pratica discriminatoria di natura tale da ostacolare un uguale trattamento dei candidati ed offerenti degli Stati membri o degli Stati ACP. 3. La Comunità incoraggia la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP, nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.	

(*) Il primo paragrafo del CFT 51 è stato ripreso nell'articolo 140, par. 1, della convenzione di Lomé II; il secondo paragrafo è parzialmente ripreso nell'articolo 125, paragrafo 1.